

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27.02.2007

I°) PREMESSA

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità di funzionamento del mercato settimanale della Città di San Daniele del Friuli;
- 2) le modalità di funzionamento del mercato frazionale di Villanova di San Daniele del Friuli;
- 3) il commercio in forma itinerante nel territorio del Comune di San Daniele del Friuli;
- 4) mercato di quartiere di San Daniele del Friuli;
- 5) posteggi fuori mercato.

Art. 2

Normativa di riferimento.

Il commercio su aree pubbliche viene disciplinato:

- dal presente regolamento;
- dal D.Lgs.n° 114 del 31 marzo 1999 recante “Riforma della disciplina del commercio su aree pubbliche”;
- art. 7 L. n° 57 del 05.marzo.2001 recante “Interventi nel settore agricolo e forestale”
- D. Lgs. N° 228 del 18 maggio 2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.
- dalla L.R. n° 29 del 05 dicembre 2005 recante “Normativa organica in materia di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande”;
- L.R. n° 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni recante “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso”
- dalle vigenti norme sanitarie;
- dalle norme sulla circolazione stradale,
- del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3

Potestà regolamentare.

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dello Statuto Comunale e del Testo Unico Enti Locali del 18.08.00 N° 267.

Art. 4

Definizione.

Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuato su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico o delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o meno.

Aree pubbliche: le strade, le piazze, ogni area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, le proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per posteggio: lo spazio delimitato all’interno del mercato per esercitare il commercio di prodotti alimentari e non, dato in concessione decennale agli aventi diritto.

Vendita di generi alimentari: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione.

Vendita di generi non alimentari: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quello destinato alla nutrizione.

Denuncia inizio attività: la dichiarazione ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 7 del 20 marzo 2000.

Presenze al mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività.

Precari: gli operatori commerciali in possesso della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ma sprovvisti della concessione del posteggio le cui presenze sono annotate nell'apposito registro.

Area mercato: l'area adibita a posteggio e l'area pedonale riservata anche al passaggio dei mezzi di soccorso.

Art. 5

Autorizzazione Amministrativa.

Il commercio su Aree Pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice su posteggi dati in concessione per dieci anni e su qualsiasi area idonea nella forma itinerante.

Nella domanda l'interessato dichiara:

1. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale;
2. il settore o i settori merceologici;
3. l'eventuale intenzione di esercitare in forma esclusivamente itinerante l'attività commerciale;
4. la localizzazione e dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

Art. 6

Procedimento Amministrativo.

I procedimenti amministrativi riguardanti il settore del commercio su aree pubbliche sono disciplinati dalla L. 241/1990 e dalla L.R.n° 7/2000 e successive modificazioni. Hanno validità nel territorio Regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni Italiane.

II°) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 7 ***Generalità.***

Nel territorio della Città di San Daniele del Friuli, il mercato settimanale si svolge il mercoledì feriale di ogni settimana.

Quando il mercato ricade in giorno festivo, di norma è soppresso.

Il responsabile delle attività commerciali sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze o a seguito di richiesta degli operatori commerciali del mercato medesimo, con motivata ordinanza stabilisce di anticipare, posticipare o confermare nel giorno festivo il mercato summenzionato, con almeno 15 gg. di anticipo. Inoltre per comprovate esigenze di viabilità, ordine pubblico, igiene, sanità e di pubblico interesse, sempre con motivata ordinanza, stabilisce divieti, limitazioni o lo spostamento temporaneo della sede del mercato.

Art. 8 ***Area mercato. Posteggi riservati ai produttori agricoli e biologici.***

L'area del mercato è situata temporaneamente in Via Dalmazia, Via Trento/trieste, Via G. Narduzzi e P.zza Carducci.

L'area complessiva dei posteggi destinata al mercato ammonta a mq. 2922,50.

Il numero complessivo dei posteggi è di 70 così suddivisi:

Via Dalmazia: n° 8 e mq. 377;

Via Trento/Trieste: n° 46 e mq. 2.097,5;

Via C. Narducci: n° 2 e mq. 20;

Via G. Narducci n° 8 e mq. 320;

P.zza Carducci: n° 6 e mq. 108.

. Le dimensioni massime, compatibilmente con la conformazione dell'area e salvo autorizzazione pregresse, sono di ml. 12 di larghezza e ml. 5 di profondità. I posteggi verranno opportunamente individuati e delimitati, con l'applicazione nella sede stradale di segni resistenti all'usura e agli agenti atmosferici.

Le aree riservate agli agricoltori per la vendita dei prodotti di propria produzione e quelli biologici sono individuati nel numero di tre posteggi aventi dimensioni massime di ml. 5 di larghezza e ml. 5 di profondità che in caso di mancato utilizzo possono essere dati ad uno o più operatori commerciali precari..

Art. 9 ***Accesso ai posteggi degli operatori commerciali***

L'occupazione del suolo pubblico da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e non dovrà protrarsi oltre le ore 14.30.

Gli operatori commerciali che svolgono l'attività in precariato si concentrano in Via G. Narducci.

Il termine per l'assegnazione dei posteggi non occupati, di cui all'art. 18 del presente regolamento, viene fissato alle ore 08.15.

Art. 10

Orario di apertura e chiusura del mercato e vigilanza.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n° 29/2005, con Ordinanza, stabilisce l'orario di apertura e chiusura del mercato.

Art. 11

Vigilanza del mercato

L'addetto al mercato deve garantire il regolare svolgimento delle varie fasi del mercato, vigila sulle regolarità delle operazioni commerciali, garantisce l'osservanza del presente regolamento, delle Ordinanze Sindacali e delle Ordinanze in genere, impedisce turbative di ogni genere, procede all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, delle leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie in materia di commercio, di igiene, sanità, ordine pubblico e delle altre leggi dello Stato.

Presso l'ufficio della direzione del mercato settimanale, viene conservato ed aggiornato a cura dell'addetto al mercato i registri sui quali sono annotati gli ambulanti concessionari di posteggio, distinti per ordine alfabetico e per numero di posteggio e quello sul quale sono annotate il numero e le giornate di presenze al mercato dei precari.

Art. 12

Esercizio del commercio al mercato settimanale.

Coloro che intendono esercitare il commercio nell'area adibita al mercato, devono inoltrare al Comune della Città di San Daniele del Friuli:

- A) istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 42 e 43 della L.R. n° 29/2005;
- B) denuncia di subingresso ai sensi dell'art. 42 c.6 b;
- C) denuncia inizio attività ai sensi della L.R. n° 7/2000 e successive modificazioni, successiva alla concessione del posteggio e nel caso di produttori agricoltori, che intendono vendere prodotti di propria produzione.

Contestualmente all'istanza di cui al punto A), deve essere inoltrata formale richiesta di rilascio della concessione occupazione suolo pubblico.

Art. 13

Autorizzazione amministrativa.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 42 c. 3°, della L.R. 29/2005 è subordinata alla disponibilità di posteggi da assegnare in concessione ed al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui alla L.R. n° 29/2005. Tale autorizzazione abilita all'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Art. 14

Concessione occupazione suolo pubblico.

La concessione dei posteggi avverrà secondo le norme del presente regolamento e quello del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 42, c. 1° let. A della L.R. n° 29/2005, la concessione del posteggio ha durata decennale e potrà essere rinnovata su istanza degli interessati.

La concessione del posteggio potrà essere ceduta con l'azienda commerciale o un ramo di essa.

L'occupazione temporanea del posteggio assegnato ai precari, è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, calcolata sulla base della superficie occupata e della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi secondo quanto predisposto dai regolamenti comunali.

Art. 15

Criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 12 e 13.

L'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento sarà rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità previo avviso pubblico dei posteggi resisi vacanti:

- 1) commercializzazione dei prodotti tipici locali;
- 2) trasferimento del titolare dell'attività già presente al mercato con regolare concessione ed autorizzazione;
- 3) maggior numero di presenze in qualità di precario al mercato di San Daniele del Friuli totalizzate alla data dell'avviso pubblico di concessione posteggio;
- 4) anzianità storica del richiedente documentata dal rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche rilasciate anche ai sensi delle precedenti normative vigenti in materia;
- 5) a parità di condizioni di cui ai punti precedenti, si procederà al sorteggio effettuato in seduta pubblica preventivamente comunicata agli interessati.

I criteri summenzionati sono applicati anche nei confronti dei produttori agricoli.

Art. 16

Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 08.00, limitatamente a tale giornata di mercato, verrà assegnato ad altro operatore commerciale precario, in possesso di autorizzazione amministrativa, art. 42 e 49 L.R. n° 29/2005, secondo le seguenti priorità:

- 1) commercializzazione dei prodotti tipici locali;
- 2) maggior numero di presenze complessive accumulate dall'operatore commerciale al mercato della città di San Daniele del Friuli;
- 3) anzianità storica del richiedente derivante dalla data di rilascio di precedenti autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, rilasciate anche ai sensi delle previgenti normative in materia;
- 4) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio, alla presenza degli interessati.

Art. 17

Assenze

Le assenze sono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità, servizio militare e ferie. In caso di ferie, queste devono essere comunicate per iscritto, preventivamente, con almeno otto giorni rispetto alla data del loro inizio e non possono durare oltre quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro subordinato e comunque non oltre due mesi solari anche frazionati. Le assenze per malattia dovranno essere certificate entro il primo mercato di rientro. Negli altri casi, le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto, allegando i relativi certificati entro il mercato successivo della prima assenza.

Art.18 ***Presenze***

Sono conteggiate le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale, in forma di precariato, indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Presso l'ufficio della direzione del mercato su aree pubbliche, viene conservato il registro sul quale sono annotati gli ambulanti concessionari, distinti per ordine alfabetico e per posteggio assegnato.

Art.19 ***Condizioni meteorologiche avverse.***

L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente art. 17.

Le giornate considerate meteorologicamente avverse, saranno indicate nell'apposito registro delle presenze dal personale della Polizia Municipale preposta alla direzione del mercato.

Art.20 ***Decadenza concessione del posteggio.***

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) per mancanza di uno o più requisiti disciplinati dalla L.R. n° 29/2005 o qualora non ottemperi alla sua normativa;
- b) qualora non liberi l'area del posteggio dato in concessione da qualsiasi tipo di ingombro entro i termini stabiliti dall'art. 10 del presente regolamento per tre volte nell'arco dell'anno solare;
- c) qualora non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione.
- d) qualora si tratti di attività stagionali, il periodo viene ridotto proporzionalmente.
- e) qualora non ottemperi all'obbligo del pagamento tassa occupazione suolo pubblico.

La decadenza della concessione del posteggio è consequenziale al provvedimento sanzionatorio e va immediatamente notificata all'interessato nelle forme di legge.

Art.21 ***Revoca della concessione del posteggio.***

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di ordine pubblico e pubblico interesse, senza oneri per il concessionario. Tale provvedimento va immediatamente comunicato all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo, salvo i casi contingibili ed urgenti che se verbalmente impartiti, precedono l'Ordinanza del caso. L'interessato in caso di revoca definitiva del posteggio assegnato, ha diritto ad ottenere altro posteggio delle medesime dimensioni se disponibile, nell'area del mercato.

Art.22 ***Obblighi degli operatori***

Agli operatori del mercato è fatto obbligo:

- a) di allestire il banco vendita all'interno della superficie assegnata con decoro e di presenziare durante tutto il tempo del mercato alle operazioni commerciali;

- b) le tende, ombrelloni o altri ripari devono essere collocati ad un'altezza minima dal suolo pari a m. 2.50 e non possono sporgere in profondità oltre un metro dal limite del posteggio dato in concessione, salvaguardando la viabilità ed evitando molestie o sovrapposizioni con altri posteggi; fra i banchi deve esserci uno spazio di almeno 50 cm.;
- c) le merci vanno esposte ad un'altezza minima dal suolo pari a cm. 50, fatta eccezione per il materiale ingombrante, d'arredamento, piante, fiori, casalinghi e ferramenta;
- d) di esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi delle merci in vendita;
- e) di esibire ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, del pagamento dei canoni di concessione e se previsto i documenti di idoneità sanitaria.
- f) di osservare ulteriori prescrizioni o divieti in aggiunta al presente regolamento, eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori od ordinanze.

Art.23 ***Atti vietati***

Nell'area adibita al mercato è fatto assoluto divieto agli operatori commerciali di:

- a) installare manufatti in modo da alterare il suolo pubblico, in particolare non è consentito conficcare pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano, imbrattare o segnare con vernici od altro materiale il suolo pubblico, muri mattonelle marciapiedi o altri manufatti pubblici;
- b) cedere ad altri l'utilizzo, anche solo parzialmente dell'area posteggio avuta in concessione, salvo regolare cessione del ramo d'azienda interessato;
- c) occupare aree diverse da quelle date in concessione e delimitate dal posteggio;
- d) usare apparecchi o diffusori sonori per l'amplificazione dei suoni o berciare per illustrare la merce in vendita;
- e) tenere acceso il motore del proprio automezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza dal posteggio;
- f) condurre animali che possano arrecare turbativa al normale svolgimento del mercato e i cani dovranno essere accompagnati al guinzaglio o muniti di museruola salvo disposizioni di Leggi, Decreti e Regolamenti Ministeriali.
- g) vendere fuori dai posteggi con merce al braccio;
- h) scambiare i posteggi con altri concessionari;
- i) vendere generi non compresi nelle categorie merceologiche autorizzate;
- j) tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali del mercato in oggetto.

Art.24 ***Posteggi fuori mercato***

Con riferimento al disposto dell'articolo 42 c. 11 della L.R. n° 29/2005, in occasione di riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi al di fuori dei mercati e delle fiere. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i periodi e i giorni di svolgimento delle predette iniziative e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 della L.R. 29/2005. L'orario di inizio e conclusione delle attività commerciali in tali manifestazioni viene definita con ordinanza entro la fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 1.00 del giorno successivo come specificato nel comma successivo.

Con Ordinanza del Sindaco, annualmente sono previste le aree, il numero dei posteggi e gli orari per l'esposizione ed il commercio di generi alimentari e non, dei prodotti agricoli e degli espositori di opere di pittura, scultura, grafica, pubblicazioni letterarie, oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico e usati, secondo le caratteristiche delle riunioni straordinarie di persone e le esigenze dell'utenza.

Anche in deroga ai limiti previsti dalla summenzionata Ordinanza del Sindaco, alle associazioni di promozione sociale di cui alla L. n° 383/2007 e successive modificazioni e integrazioni, in occasioni di particolari eventi o manifestazioni possono essere concesse autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti o bevande su aree pubbliche.

III°) MERCATO FRAZIONALE DI VILLANOVA.

Art.25

Mercato frazionale di Villanova di San Daniele del Friuli.

Viene istituito a Villanova di San Daniele del Friuli nel parcheggio di Via Nazionale, il mercato per la vendita di prodotti alimentari e non, composto da N° 5 posteggi di cui due aventi dimensioni ml.8 X ml. 4 e n° 3 posteggi riservati ai produttori agricoltori e prodotti tipici locali aventi dimensione ml. 4.00 X ml. 2.00, come da allegata planimetria.

Art.26

Generalità

Le medesime modalità di funzionamento del mercato della Città di San Daniele del Friuli valgono per il mercato frazionale di Villanova che si tiene il sabato di ogni settimana.

IV°) MERCATO DI QUARTIERE DI SAN DANIELE DEL FRIULI.

Art.27

Mercato di quartiere del centro storico. Finalità.

Viene istituito il mercato di quartiere nel centro storico della città di San Daniele del Friuli, prevalentemente riservato alla vendita e valorizzazione dei prodotti tipici locali, biologici e dei produttori agricoli.

Art.28

Area mercato.

L'area del mercato del quartiere del centro storico è situata prioritariamente nel loggiato della Guarneriana su 6 posteggi aventi dimensioni ml. 3x2.

Art.29

Generalità.

Le medesime modalità di funzionamento del mercato della città di San Daniele del Friuli valgono per il mercato di quartiere del centro storico della Città di San Daniele del Friuli che si tiene il sabato di ogni settimana.

V°) REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

Art.30

Esercizio del commercio in forma itinerante

Coloro che intendono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, devono essere in possesso di una delle autorizzazioni di seguito indicate:

- a) autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di cui all'art. 42 L.R. N° 29/2005, rilasciata da un comune della Regione Friuli Venezia-Giulia ove risiede il richiedente se persona fisica o della sede legale se s.n.c. o s.a.s., o da un capoluogo di provincia a scelta dell'interessato, se proveniente da altra Regione Italiana.
- b) autorizzazione al commercio su are pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di cui all'art. 42 L.R. n° 29/2005, rilasciata dal comune ove a sede il posteggio ;
- c) regolare denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 109 della L.R. n° 29/2005.

Art.31

Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante.

Nel territorio della Città di San Daniele del Friuli, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con il mercato generale che si tiene il mercoledì di ogni settimana per motivi di viabilità e ordine pubblico, nelle vie attigue al medesimo quali: Via Kennedy, Via Rodeano, Via Tn/Ts, Via Dalmazia, Via Grado, Via G. Narducci e Via Martiri di Bologna.

Considerato il valore storico, artistico ed ambientale del centro storico e della presenza di luoghi di culto, plessi scolastici e servizi sanitari, è altresì vietato il commercio in forma itinerante nelle seguenti vie e Piazze: Teobaldo Ciconi, Umberto I°, Vittorio Emanuele II°, Roma, Cairoli, Manin, Nievo, D'Artegna, Cavour, Micca, Sini, Marconi, Corta, San Sebastiano, XX Settembre, Andreuzzi, Manzoni, P.zza Cattaneo, Carso, Mazzini, Dante, Garibaldi, Sabotino, Del Monte, IV Novembre, Carducci e Fontanini.

Art.32

Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante.

L'attività di commercio in forma itinerante deve effettuarsi all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 c.d.s..

L'esercizio dell'attività in esame deve avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.

Art.33

Orari, per l'esercizio del commercio itinerante.

L'attività del commercio in forma itinerante potrà avvenire nella fascia oraria prevista dall'art. 51 c. 1 della L.R. n° 29/2005 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale ed ogni fermata non deve superare un'ora di sosta, fatta eccezione della vendita dei prodotti ortofrutticoli che può protrarsi per il tempo necessario per gli avventori.

Si applica anche al commercio itinerante le limitazioni previste dalle norme vigenti inerenti alle giornate domenicali e festive.

VI °: DISPOSIZIONI FINALI

Art.34

Sostituzione dell'operatore commerciale.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 c.1 della L.R. n° 29/2005, salvo i casi di sostituzione momentanea e non superiore ai quaranta giorni, per la quale può essere incaricato un soggetto privo dei requisiti prescritti.

Art.35

Divieti di vendita.

Nelle aree pubbliche è consentita la vendita delle merci comprese nei settori merceologici autorizzati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
E' vietato vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

Art.36

Prescrizioni per il settore dei prodotti alimentari.

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività e se risultano dal titolo autorizzatorio.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 c.1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n° 635 e successive modifiche.

Art.37

Cambio di residenza o sede legale; subingresso.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli autorizzativi e dei posteggi del dante causa. L'attivazione di tali istituti sono assoggettate alle Leggi Regionali N° 29/2005 e successive modificazioni.

Ogni cambio di residenza del titolare, del legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, o della sede della ditta, deve essere comunicata al Comune per gli adempimenti di competenza

Art.38

Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà revocata al verificarsi dei seguenti presupposti:

- a) mancata inizio attività nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio di cui all'art. 2 c. 3 della L.R. 14/1999 come previsto all'art . 23 del presente regolamento;

- c) sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo casi di comprovata necessità, qualora trattasi di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 c. 4 della L.R. 14/1999;
- d) mancanza dei requisiti di cui all'art. 14 c. 2, della L.R. 14/1999;
- e) in presenza di accertate violazioni alle prescrizioni in materia igienico-sanitarie, avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 14/199.

Art.39

Autorizzazioni stagionali, vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi.

Le autorizzazioni stagionali, art.2 l.t della L.R. 29/2005, sono rilasciate ai titolari dei requisiti morali e professionale per l'attività commerciale in genere.

Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono fare riferimento per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi e le vendite straordinarie agli art. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della L. n° 29/2005.

Art.40

Sanzioni.

Salvo che le violazioni al presente regolamento non costituiscano reato o rientrino nelle fattispecie di altre disposizioni sanzionatorie previste dalle normative che disciplinano il settore del commercio su aree pubbliche, saranno punite con sanzioni pecuniarie da Euro 50.00 (cinquanta) ad Euro 500.00 (cinquecento).

In caso di recidiva accertata nell'arco dell'anno solare della medesima infrazione, con Ordinanza del Sindaco, si procederà alla sanzione accessoria della sospensione per due mercati consecutivi.

E' ridotta del 50% la sanzione prevista dall'art. 81 della L.R. n° 29/2005.

Art.41

Entrata in vigore del presente regolamento e suo adeguamento a leggi sopravvenute.

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con Delibera Consiliare N° 72 del 26 novembre 2002 ed entrerà in vigore dopo l'approvazione di rito e l'avvenuta pubblicazione.